

SERVIZIO GESTIONE DEGLI AUSILI TERAPEUTICI PER DISABILI DI CUI AL DM 332/1999 – ELENCHI N. 1, 2, 3 E/O RICONDUCIBILI (ESCLUSI I DISPOSITIVI SU MISURA), PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DELLA ROMAGNA, PREVIO ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI ADIBITI A MAGAZZINO UNICO SITI PRESSO IL PADIGLIONE VALSALVA OSPEDALE MORGAGNI-PIERANTONI DI FORLI'

ALLEGATO 4

SCHEMA DI CONVENZIONE



CONVENZIONE

PER SERVIZIO GESTIONE DEGLI AUSILI TERAPEUTICI PER DISABILI DI CUI AL DM 332/1999 – ELENCHI N. 1, 2, 3 E/O RICONDUCIBILI (ESCLUSI I DISPOSITIVI SU MISURA), PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DELLA ROMAGNA, PREVIO ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI ADIBITI A MAGAZZINO UNICO SITI PRESSO IL PADIGLIONE VALSALVA OSPEDALE MORGAGNI-PIERANTONI DI FORLI'

TRA

PREMESSO

- a) che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;
- b) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo stabilito, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;

- c) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra la singola Aziende sanitaria contraente ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura (i.e. contratti):
- d) che l'Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere e, pertanto, ha proceduto all'individuazione del Fornitore mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il XX/XX/2016;
- e) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del servizio di ricondizionamento ausili terapeutici di cui sopra, lotto unico, e per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a erogare le forniture e i relativi servizi connessi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- f) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle forniture e dei relativi servizi connessi da erogare e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta;
- g) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione:
- h) che il Fornitore ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificato camerale, resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, avente per oggetto l'insussistenza nei confronti delle persone fisiche titolari di cariche sociali di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 10 della L. n. 575/1965 accompagnata da copia di visura camerale, nonché l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;
- i) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile;
- j) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per l'Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalla singola Azienda sanitaria contraente con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



Articolo 1 - Valore delle premesse

- 1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'Offerta tecnica ed economica del Fornitore, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
- 2. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione il Capitolato Tecnico.

Articolo 2 - Definizioni

- 1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:
 - a) Convenzione: il presente Atto, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
 - **b)** Fornitore: il soggetto risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
 - c) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni, con il quale l'Azienda sanitaria/Amministrazione contraente comunica la deliberazione di acquistare le forniture e i servizi connessi oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'erogazione degli stessi. L'Ordinativo di fornitura dovrà indicare l'importo complessivo stimato dall'Azienda sanitaria per le forniture richieste fino alla data di scadenza dell'Ordinativo di Fornitura.
 - **d) Sito**: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.intercent.it, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

- L'erogazione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura,
 è regolata in via gradata:
 - a) dalle clausole del presente Atto e degli atti e documenti in esso richiamati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dai regolamenti di accesso e utilizzo della Convenzione riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di servizi e forniture;
 - d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- 2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a



promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere la Convenzione in essere.

Articolo 4 - Oggetto

- 1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura di cui all'articolo "Modalità e termini di esecuzione della fornitura".
- 2. Con la Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda sanitaria a fornire un servizio di ricondizionamento ausili terapeutici, secondo le modalità definite all'articolo "Modalità e termini di esecuzione della fornitura" nei limiti dell'importo massimo spendibile pari a € 9.600.000,00 IVA esclusa, in 6 anni, € 10.400.000,00 IVA esclusa, in 6 anni e 6 mesi di eventuale proroga tecnica.
- La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dall'Azienda sanitaria, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per l'Azienda sanitaria nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.
- 4. L'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, sia esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto ai sensi del R.D. 2440/1923 e di quanto previsto in caso di variazioni ai sensi degli artt. 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

- L'Azienda sanitaria che può utilizzare la presente Convenzione deve essere registrata al Sistema.
- 2. L'Azienda sanitaria utilizza la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura all'Agenzia con le modalità di cui al successivo articolo "Modalità di conclusione".
- 3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.



Articolo 6 - Modalità di conclusione

- In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli
 contratti di fornitura con l'Azienda sanitaria si concludono con la semplice ricezione da parte
 del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dall'Azienda sanitaria
 contraente.
- 2. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito. I Punti Ordinanti, dotati di firma digitale, inviano l'Ordinativo di Fornitura attraverso il Sito stesso; in caso contrario l'Ordinativo di Fornitura generato dal sistema e firmato dal Punto Ordinante è trasmesso via fax o posta a/r al Fornitore. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.

3.	La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dall'Azienda sanitaria	che
	non utilizza il portale, presso i seguenti recapiti del Fornitore:,	Via
	nn, telefono novvero mediante fax al num	iero
	dedicato	

4. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro all'Azienda sanitaria, attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.

Articolo 7 - Durata

- 1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, la presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro mesi), a decorrere dalla data di sottoscrizione.
- Le Aziende sanitarie che aderiscono alla Convenzione effettuano Ordinativi di Fornitura che avranno una durata fino al 72° mese successivo alla stipula della Convenzione, quantificando presuntivamente l'importo complessivo dovuto per tutto il periodo di durata contrattuale.
- 3. Gli Ordinativi di Fornitura possono essere prorogati fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi nelle more dell'individuazione del nuovo Fornitore da parte dell'Agenzia.
- 4. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all'erogazione delle forniture e di tutti i servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per l'erogazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.



- 2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda sanitaria potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
- 3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche richieste ed all'offerta tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
- 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende sanitarie o, comunque, dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
- 5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia e l'Azienda USL da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
- 6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Azienda sanitaria debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con l'Azienda USL. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali della medesima Azienda sanitaria continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
- 7. l'Azienda USL ha redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, già allegato alla documentazione di gara, in quanto le possibili interferenze con gli assistiti si svolgono in locali sui quali ha visione e disponibilità e dunque ritiene che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza. Detto documento, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà l'ordinativo di fornitura.



- 8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Azienda USL e/o da terzi autorizzati.
- 9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali dell'Azienda USL nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
- 10. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, nonché all'Azienda USL, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- 11. Resta espressamente inteso che l'Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l'emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura, e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti dell'Azienda USL. Inoltre, l'Azienda sanitaria può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura emessi.
- 12. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'aggiudicatario stesso quanto dell'Azienda USL contraente e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della convenzione e dell'Ordinativo di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

- 1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - a) erogare le forniture e prestare i servizi oggetto della Convenzione alle condizioni, livelli e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa anche se non espressamente riportati nella presente Convenzione;
 - b) manlevare e tenere indenne l'Agenzia nonché l'Azienda USL, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione all'erogazione delle forniture oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Agenzia di monitorare la conformità delle forniture alle normative previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

- d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
- 2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire il servizio oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi dall'Azienda USL contraente, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione; fermo restando che le forniture e i relativi servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.
- 3. Il Fornitore si impegna a predisporre e a trasmettere all'Agenzia in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture e dei relativi servizi secondo quanto previsto all'articolo "Servizi connessi e accessori Servizio di accesso dati su web".

Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

- Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- 2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- 3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
- 4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
- 5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
- 6. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010, a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.

Articolo 11 - Modalità e termini di esecuzione del servizio

. 1. Per l'esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore si obbliga ad eseguire il servizio con le modalità stabilite dalla presente Convenzione e dal Capitolato tecnico.

Articolo 12- Servizi connessi e accessori



Servizio di accesso dati su web:

Il Fornitore, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di Aggiudicazione, si obbliga a consegnare all'Agenzia, le seguenti informazioni:

- il numero di telefono, fax e l'indirizzo e-mail del Call Center.

Il catalogo dei prodotti/servizi da fornire, oggetto della Convenzione, e le ulteriori informazioni richieste, sarà visualizzato in una pagina web con i relativi prezzi di aggiudicazione e termini contrattuali. In tale pagina le Aziende sanitarie potranno:

- produrre il documento "Ordinativo di Fornitura";
- inviare l'Ordinativo di Fornitura in formato elettronico, firmato digitalmente al Fornitore;

Al Fornitore verrà fornito un collegamento con il predetto Sito, anche al fine di:

- ricevere gli Ordinativi di Fornitura;
- monitorare costantemente il database degli Ordinativi di Fornitura.

Servizio di reportistica:

Il Fornitore dovrà inviare, su richiesta dell'Agenzia ed entro 30 giorni dalla richiesta stessa, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali; l'Agenzia può richiedere al Fornitore l'elaborazione di *report* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.

Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione potrà altresì essere effettuato dall'Agenzia anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio.

In particolare i report riferiti alle prestazioni contrattuali dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:

- nome dell'Amministrazione Contraente;
- numero dell'Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema;
- valore dell'Ordinativo di Fornitura;
- ogni altra informazione richiesta dall'Agenzia in sede di stipula della Convenzione.

Contatti del Fornitore:

Il Fornitore si impegna, entro 15 giorni dalla stipula della Convenzione, a mettere a disposizione un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l'anno dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, ad eccezione di:

- giorni festivi;
- giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio.

L'Azienda USL potrà rivolgersi al Fornitore per:

- richiedere informazioni sui servizi offerti nella Convenzione;
- richiedere lo stato delle richieste di consegna in corso e lo stato d'avanzamento delle consegne;



- inoltrare reclami.

Articolo 13 - Corrispettivi

- 2. I predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e pertanto qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda USL contraente.
- 3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
- 4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
- 5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 14 - Adeguamento dei prezzi

 Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall'ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula della Convenzione.

Articolo 15- Fatturazione e pagamenti

- Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall'Azienda USL contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
- 2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e all'Ordinativo di Fornitura e alle Richiesta di Consegna e deve essere intestata e spedita all'Azienda USL che provvederà secondo le proprie procedure operative alla liquidazione delle fatture e ai relativi pagamenti. In nessun caso l'Agenzia potrà essere considerata responsabile per i ritardati o i mancati pagamenti delle fatture.



- 3. I pagamenti saranno effettuati entro i termini di legge a decorrere dalla data di ricevimento della fattura da parte dell'Amministrazione contraente riscontrata regolare.
- 4. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..
- Tutte le fatture emesse devono essere intestate a: Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna Sede legale e operativa: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA) Codice fiscale e partita IVA: 02483810392.
- 6. Le fatture devono essere indirizzate alla sede operativa di Forlì facendo riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio I.P.A.: BILANCIO FORLI': codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) LB6EBX. Eventuali variazione nelle modalità di fatturazione verranno tempestivamente comunicate.
- 7. Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso.

8.	L'importo	delle	predette	fatture	è bonific	ato sul	conto co	orrente n		,
	dedicato a	alle co	mmesse	pubblich	e di cui	all'art.	3 della L.	. 136/2010,	intestato	al Fornitore,
	presso		,	е	con	le	segue	enti co	ordinate	bancarie
	IBAN									

- 9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
- 10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, rispettivamente da parte dell'Azienda USL e/o dall'Agenzia.

Articolo 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

- Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
- 2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. sono quelli indicati all'art. 17 comma 7. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia e all'Azienda USL le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente nonché ogni



successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.

- 3. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la Convenzione siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la Convenzione e gli Ordinativi stessi si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9-bis della L. 136/2010 e s.m.
- 4. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
- 5. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Azienda sanitaria e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia dove ha sede l'Azienda sanitaria stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche all'Agenzia.
- 6. L'Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
- 7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Agenzia e all'Azienda sanitaria, oltre alle informazioni di cui all'art. 118 comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge sopracitata. È facoltà dell'Agenzia e dell'Azienda sanitaria contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore e il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
- 8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.

Articolo 17 - Trasparenza

- 1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;

- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
- 2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 18 – Penali

- 1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Azienda sanitaria ovvero per causa di forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per lo svolgimento del servizio, di cui al precedente articolo 11, comma 3 e di quanto a corredo degli stessi, l'Azienda sanitaria contraente applicherà al Fornitore una penale pari allo 1 per mille del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, fino ad un massimo di 15 giorni. Superato tale termine, l'Amministrazione si riserva il diritto di risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura.
- 2. Nel caso in cui il Fornitore abbandonasse, sospendesse o interrompesse per qualsiasi motivo il servizio, o non fosse in grado di eseguire le prestazioni richieste secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico, l'Azienda USL contraente, oltre ad applicare una penale per ogni infrazione accertata, avrà anche al facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione del servizio o delle prestazioni non rese o rifiutate nei modi che riterrà più opportuni, anche rivolgendosi ad altre imprese, a libero mercato, addebitando al Fornitore inadempiente il maggior casto eventualmente sostenuto nonché tutte le altre spese derivanti dall'inadempienza del Fornitore e il risarcimento di eventuali danni derivati dai suddetti inadempimenti, anche relativi all'immagine dell'Azienda USL.
- 3. Nel caso di mancato rispetto dei tempi di consegna e delle modalità di esecuzione del servizio definite dal capitolato tecnico l'Ausl contraete si riserva la facoltà di applicare alla ditta affidataria le seguenti penali:
 - € 200,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nelle consegne o nell'esecuzione delle manutenzioni programmate;
 - € 200,00 per ogni infrazione accertata relativamente alla tenuta del software di gestione o per l'esecuzione della formazione indirizzata al personale dipendente dell'Azienda USL e agli utenti del servizio elevabili a € 400,00 in caso di recidive;

- € 1.000,00 in caso di impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire un livello di efficienza del servizio;
- € 2.000,00 in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori della ditta;
- € 1.000,00 in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con i servizi dell'Azienda USL o inadempienze rispetto alla modalità e qualità di esecuzione delle manutenzioni programmate;
- € 100,00 per ogni attrezzatura consegnata relativamente alla quale si riscontrassero carenze in ordine alla sanificazione:
- € 250,00 per ogni attrezzatura consegnata relativamente alla quale si riscontrassero carenze in ordine alla manutenzione.
- 4. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a terzi, ovvero all'Azienda sanitaria contraente ovvero per causa di forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nella presente Convenzione per l'attivazione del Call Center, l'Agenzia applicherà al Fornitore una penale giornaliera da € 100,00 fino allo 0,5 per mille del valore della Convenzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per l'invio della reportistica di cui all'art.
 "Servizi accessori Servizio di reportistica", l'Agenzia applica al Fornitore una penale di Euro
 50,00 sino ad un massimo dello 0,5 per mille del valore della Convenzione sottoscritta.
- 6. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e negli allegati richiamati; in tali casi l'Azienda USL contraente, ovvero la Agenzia, applicano alla Ditta le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere erogata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
- 7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto alla Ditta dall'Azienda sanitaria o dall'Agenzia; la Ditta deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione.
- 8. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Azienda, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate alla Ditta le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
- 9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.



- 10. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda contraente e/o dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- 11. L'Azienda sanitaria contraente può applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura;
- 12. L'Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dall'Azienda contraente. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- 13. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia e/o l'Azienda sanitaria contraente hanno/ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Ditta per il risarcimento del danno.

Articolo 19 - Cauzione definitiva

- 1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 (al netto degli oneri fiscali), nella misura massima del 10% dell'importo della Convenzione. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti.
- 2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
- 3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e pertanto resta espressamente inteso che l'Azienda USL /l'Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente Articolo "Penali", hanno di rivalersi direttamente sulla cauzione.
- 4. La garanzia prestata opera nei confronti dell'Azienda USL a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
- 5. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione, pertanto la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Azienda sanitaria/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.



- 6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%. A tal fine i soggetti contraenti trasmettono all'Agenzia documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Agenzia.
- 8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia.
- 9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Azienda USL e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 20 - Responsabilità dei prodotti

Prima della consegna, tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Azienda sanitaria, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità del soggetto contraente medesimo se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

Articolo 22 - Riservatezza

- 1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per i sistemi di gestione ed elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
- 2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
- 3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- 4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia, nonché l'Azienda USL, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.



- 6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
- 7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 21 - Risoluzione

- 1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, i soggetti aderenti potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
- 2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo di raccomandata a/r, dai soggetti contraenti e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, i medesimi soggetti e/o la Agenzia hanno/ha la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
- 3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 135 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., i soggetti contraenti possono risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - f) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";



- g) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
- h) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
- i) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
- j) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
- k) nei casi di inadempimento delle prescrizioni previste all'articolo 2 "Principio ispiratore: clausola sociale e condizione di esecuzione" del capitolato tecnico;
- I) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
- m) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010.
- 4. L'Agenzia, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
 - a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
 - b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro i soggetti contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - f) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
 - g) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - h) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - i) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - j) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - k) nel caso in cui almeno 3 (tre) dei soggetti contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
 - I) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
 - m) qualora i singoli soggetti contraenti, ai sensi dell'art. 6, comma 8, D.P.R. 207/2010, abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura, nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva, acquisito nei casi previsti dal comma 3 del medesimo articolo, risulti



negativo per due volte consecutive. A tal fine i soggetti contraenti comunicano alla Agenzia, inviando la relativa documentazione, l'avvenuta risoluzione. In tal caso l'Agenzia, fermi restando i casi di cui all'art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto.

- 5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura e/o del servizio residui in favore dell'Azienda USL contraente.
- 6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione, l'Agenzia ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i.
- 7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso resta fermo il diritto della Agenzia al risarcimento dell'ulteriore danno.
- 8. Si precisa che le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura. In tal caso l'Agenzia e/o l'Azienda USL interessata, per le parti di rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura ovvero modificare la stessa Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura.

Articolo 22 - Recesso

- L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
- 2. Si conviene che per giusta causa s'intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;



- iii) qualora taluno dei componenti l'Organo della ditta o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
- 3. L'Azienda USL contraente ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
- 4. Dalla data di efficacia del recesso il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Azienda USL contraente.
- 5. In caso di recesso dell'Azienda USL contraente il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

Articolo 23 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.

Articolo 24 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

- 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Azienda USL contraente e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
- 2. Il Fornitore dichiara di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell'Azienda USL contraente e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura.

Si riterrà adeguata una polizza assicurativa che preveda massimali per sinistro non inferiori a

- responsabilità civile verso terzi massimale € 3.000.000,00 =

- *limite per persona* € 3.000.000,00 =

- danneggiamenti a cose o animali € 1.000.000,00 =



- 3. In particolare detta polizza tiene indenne l'Azienda USL contraente, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all' Azienda USL contraente, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Azienda USL contraente e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui tratta la Convenzione, ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura, si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
 - 4. Il Fornitore dichiara di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa All Risk a beneficio dell'Azienda USL contraente a garanzia di tutti i rischi contro i danni di natura accidentale che possono occorrere all'edificio o ai beni di proprietà dell'AUSL contraente durante l'allestimento dei locali e in corso di svolgimento delle attività oggetto del presente appalto. Si riterrà adeguata una polizza assicurativa che preveda massimali per sinistro non inferiori a € 3.600.000,00. L'Impresa Aggiudicataria a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda Usl per danni a beni di proprietà della medesima Impresa aggiudicataria, da essa tenuti in uso, consegna o comunque nelle proprie disponibilità.

Articolo 25 - Subappalto

1.	II Fornitore,	conformemente	a quanto	dichiarato	in	sede	di	offerta,	affida	in	subappalt	o, in
	misura non s	superiore al 30%	dell'impo	rto di ogni s	sing	olo Or	dir	nativo di	Fornit	ura	(i.e. contra	atto)
	l'esecuzione	delle seguenti pr	restazioni:									

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Azienda USL, all'Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

- I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli
 Ordinativi di Fornitura i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento
 delle attività agli stessi affidate.
- 4. Il subappalto è autorizzato dall'Azienda USL contraente. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Azienda USL contraente, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento



- delle attività allo stesso affidate. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all'Agenzia. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto l'Azienda USL contraente non autorizzerà il subappalto.
- 5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Azienda USL contraente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
- 6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui al Dlgs. n. 159/2011 e smi.
- 7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Agenzia e/o delle Azienda sanitaria contraente, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
- 8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Agenzia e/o l'Azienda sanitaria contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
- 9. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%.
- 10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 11. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs. 163/2006, a trasmettere all'Azienda sanitaria contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
- 12. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Azienda sanitaria contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
- 13. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Agenzia potrà risolvere la Convenzione e l'Azienda sanitaria contraente l'Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
 - Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.



ovvero

13. Nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta) non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 26 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

- 1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m..
- 2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dei soggetti contraenti.
- In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, i soggetti contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 27 - Brevetti industriali e diritti d'autore (se presenti)

- Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
- 2. Qualora venga promossa nei confronti dei soggetti contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne i soggetti contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dei soggetti medesimi.
- 3. I soggetti contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ai soggetti medesimi la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
- 4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dei soggetti contraenti, gli stessi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa avanzata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 28 - Responsabile della Fornitura

1.	Con la	stipula	del	presente	atto	il Fornitore	individua	nel	Sig	il
	Respon	sabile c	lella	Fornitura,	con	capacità di	rappresent	tare	ad ogni effetto il Fornitore, il qua	le
	è Refer	ente nei	conf	fronti dell'	Aaen	zia. nonché	dell'Azieno	da U	JSL contraente.	



Articolo 29 - Aggiornamento tecnologico											
numero di fax, indirizzo e-mail							•				
2.	I dati	di	contatto	del	Responsabile	della	fornitura	sono:	numero	telefonico	

Qualora in corso di fornitura, vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi o innovativi o dovesse essere commercializzato un prodotto tecnologicamente aggiornato e migliorativo rispetto a quello aggiudicato, la Ditta aggiudicataria, previo invio di campionatura gratuita corredata da scheda tecnica e parere tecnico favorevole degli utilizzatori, si impegna ad immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle stesse condizioni contrattuali.

La richiesta di sostituzione e la successiva eventuale validazione sarà formalizzata dall'Agenzia.

Articolo 30 - Conciliazione presso la CCIAA

- 1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l'Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
- 2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Azienda USL contraente, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.

Articolo 31 - Foro competente

- 1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
- 2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Azienda USL contraente, è competente in via esclusiva il Foro di Ravenna.

Articolo 32 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

- 1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
- 2. L'Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'Azienda USL contraente, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.



- 3. In ogni caso l'Azienda USL contraente, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all'Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
- 4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
- 5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
- 6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell' art. 29 D. Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
 - a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
 - b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
 - d) nel trasmettere all'Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Agenzia stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
 - e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;



f) nel consentire all'Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 33 - Oneri fiscali e spese contrattuali

- 1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
- 2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.
- 3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende Sanitarie per legge.

Articolo 34 - Verifiche sull'esecuzione del contratto

- 1. Anche ai sensi dell'art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire all'Azienda USL contraente e all'Agenzia, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- 2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dai soggetti contraenti.

Articolo 35 - Clausola finale

- 1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
- 2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte dell'Azienda USL contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
- 3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del



presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

AGENZIA

IL FORNITORE

Sottoscritto con firma digitale ai sensi	Sottoscritto con firma digitale ai sensi del
del D.Lgs 82/05 e s.m.i.	D.Lgs 82/05 e s.m.i.

Il sottoscritto _____, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c. c., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 6 (Modalità di conclusione) Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 10 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro) Articolo 11 (Modalità e termini di esecuzione del servizio), Articolo 12 (Servizi connessi e accessori), Articolo 13 (Corrispettivi), Articolo 14 (Adeguamento prezzi), Articolo 15 (Fatturazione e Pagamenti), Articolo 17 (Trasparenza), Articolo 18 (Penali), Articolo 19 (Cauzione definitiva), Articolo 20 (Responsabilità dei prodotti), Articolo 21 (Risoluzione), Articolo 22 (Recesso), Articolo 23 (Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento) Articolo 24 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 27 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 29 (Aggiornamento tecnologico), Articolo 30 (Conciliazione presso la CCIAA); Articolo 31 (Foro competente), Articolo 32 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 34 (Verifiche sull'esecuzione del contratto), Articolo 35 (Clausola finale).

IL FORNITORE

Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.